

INFORMACISL

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo

maggio 14 – Anno 12 n. 6

A cura del CAF CISL

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

(art.1 D.L. 24 Aprile 2014, n.66 – “gli 80 euro”)

Natura dell'intervento

Specificatamente previsto solo per l'anno d'imposta 2014, il “bonus di 80 euro da maggio” ha la natura di credito, che non concorre alla determinazione del reddito ed è computato in misura differente a seconda che il reddito complessivo sia pari o inferiore a 24.000,00 euro o che sia compreso tra tale ammontare e 26.000,00.

Condizione imprescindibile per ottenere il bonus è quella di possedere redditi di lavoro dipendente o talune tipologie tassative di redditi a essi assimilati.

In base al tenore della disposizione normativa, ciò non significa che il reddito del lavoratore deve essere costituito solo ed esclusivamente da suddetti redditi che consentono il riconoscimento del bonus.

In costanza del rapporto di lavoro, il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta.

Ammontare del bonus

Il bonus spetta nella misura:

- piena di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000,00 euro,
- proporzionale di 640 euro se il reddito è superiore a 24.000,00 euro ma non a 26.000,00 euro, secondo tale formula

$$\frac{26.000,00 - \text{reddito complessivo}}{2.000,00} \times 640 \text{ euro}$$

Il bonus è riconosciuto in relazione al periodo di lavoro nell'anno; il periodo di lavoro è commisurato ai giorni di produzione del reddito.

Il bonus non dipende dall'orario di lavoro svolto, spettando integralmente anche in caso di part-time.

Condizioni per beneficiare del bonus

Soggetti beneficiari

I potenziali fruitori sono i possessori di:

- redditi di lavoro dipendente
- compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative
- indennità e compensi a carico di terzi per incarichi svolti in relazione a tale qualità
- borse di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale
- redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa
- remunerazione dei sacerdoti
- prestazioni pensionistiche derivanti da versamenti a fondi previdenziali integrativi ai sensi del d.lgs.124/93
- compensi per lavori socialmente utili.

Ammontare dell'imposta sui redditi suddetti

L'imposta lorda sui redditi suddetti deve essere superiore alla detrazione di lavoro dipendente spettante, ovvero applicata la detrazione per produzione del reddito - e solo tale detrazione - deve sussistere un'imposta IRPEF positiva. Si rammenta che la detrazione per lavoro dipendente è commisurata al reddito complessivo del lavoratore e che il reddito complessivo comprende tutti gli eventuali altri redditi previsti dall'art.6 del TUIR, fatto salvo quello derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze.

Il bonus viene comunque usufruito se l'azzeramento dell'imposta deriva dall'applicazione delle detrazioni per familiari a carico.

Il bonus è escluso qualora il percettore del reddito abbia un'imposta positiva dopo l'applicazione della detrazione per lavoro dipendente a causa di altri redditi.

Ammontare del reddito complessivo

Il reddito complessivo del contribuente non deve superare 26.000,00 euro. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi previsti dall'art.6 del TUIR assoggettati e assoggettabili all'IRPEF, escludendo l'abitazione principale e le relative pertinenze. Si sottolinea che le somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro e oggetto di detassazione secondo la normativa vigente non rientrano nel reddito complessivo e, quindi, non devono essere sommate agli altri redditi nel determinare il limite di 26.000,00 euro. Lo stesso trattamento vale per i canoni derivanti da locazioni in regime di cedolare secca.

Modalità di erogazione del bonus

Tramite sostituto d'imposta

Tutti i soggetti tenuti al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente sono chiamati "in via automatica" a riconoscere il bonus a partire dal primo mese di paga utile in base alla data di pubblicazione del decreto: il beneficio dovrebbe essere già incluso nella busta paga di maggio, fatto salvo che ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento comportino lo slittamento dell'erogazione a giugno. Nessuna richiesta deve essere effettuata da parte del lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro deve erogare il bonus tenendo conto della retribuzione annua, suddividendo l'importo in rate da maggio a dicembre. Le rate potrebbero essere variabili di mese in mese, qualora il reddito subisca variazioni significativi o il bonus mensile venga commisurato ai giorni di produzione del reddito.

Tramite dichiarazione dei redditi

Nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice siano dipendenti di un datore di lavoro non sostituto d'imposta (per esempio, in presenza di lavoro domestico) o siano dipendenti di un datore di lavoro incapiente in termini di ritenute e contributi (su cui il sostituto si deve rivalere per compensare l'erogazione del bonus), il bonus dovrà essere richiesto presentando la dichiarazione dei redditi nel 2015.

Anche i contribuenti che avessero cessato di lavorare entro maggio, dovranno chiedere il bonus spettante per il primo periodo dell'anno secondo tale modalità.

Cosa fare in caso il bonus non spetti

Se il bonus non spetta, per esempio per effetto di altri redditi che comportano il superamento dei 26.000,00 euro, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al sostituto, che non erogherà il bonus o provvederà in sede di conguaglio a trattenere le eventuali somme già pagate.

Anche in presenza di due o più rapporti di lavoro part-time, è opportuno che il lavoratore precisi a solo uno dei datori di lavoro che intende usufruirne, per non dovere successivamente provvedere alla restituzione delle somme pagate da altri.

I contribuenti che cessano di lavorare nei mesi successivi a maggio e vengono poi assunti da un altro o altri datori di lavoro, è opportuno che comunichino a questi qual è l'ammontare dei redditi già riscossi e l'entità del bonus già erogato.